

NEWS

LA BANCA D'ITALIA E L'AVVALIMENTO DI SOGGETTI TERZI



Il Parlamento europeo il 15 aprile 2014, ha adottato le proposte della Commissione europea, per l'attuazione dell'Unione bancaria e per la costituzione di un regime armonizzato circa la gestione delle crisi degli intermediari finanziari, attinente: il meccanismo unico di risoluzione delle crisi e gli schemi di garanzia dei depositi.

Con tale meccanismo si avvia il sistema di vigilanza unico con l'attribuzione alla Banca centrale europea (BCE), a decorrere dal novembre 2014, dei compiti di vigilanza previsti dal regolamento UE n. 1024/2013, previa una "valutazione approfondita" degli enti creditizi dello Stato membro.

In vista del nuovo ruolo, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti ed agli enti creditizi, società di partecipazione finanziaria etc., di fornire tutte le informazioni utili per effettuare detta valutazione, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante.

L'esame riguarderà, almeno, gli istituti creditizi che sono considerati "significativi" (art. 6, par. 4, del Regolamento n. 1024/2013) e che abbiano le seguenti caratteristiche:

- il valore totale delle attività superiore ai 30 miliardi di euro;
- il rapporto tra le attività totali ed il PIL dello Stato membro che supera il 20% (a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro);
- l'ente creditizio, rappresenta uno dei tre maggiori istituti di uno Stato membro partecipante.

Con tali criteri, vengono coinvolti circa 130 enti creditizi di 18 Stati membri, che esprimono circa l'85% delle attività bancarie dell'area dell'euro.

La BCE concluderà la "valutazione approfondita" del sistema bancario nell'ottobre 2014, prima dell'assunzione dei nuovi compiti di vigilanza previsti nel novembre 2014.

LA SITUAZIONE

Con Legge 12 maggio 2014, n. 75 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

La norma consente alla Banca d'Italia, per una valutazione approfondita sulle grandi banche (analisi dei rischi, esame della qualità degli attivi e prova di stress), di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari.

Nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, in vista della realizzazione dell'unione bancaria europea, detta attività è volta a salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche.

Il sistema di vigilanza bancaria unica è disciplinato da due regolamenti:

- il regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) poteri per la vigilanza di tutte le banche della zona euro;
- il regolamento (UE) n. 1022/2013, che allinea al nuovo assetto della vigilanza bancaria il regolamento istitutivo

dell'Autorità bancaria europea (EBA).




LA VALUTAZIONE APPROFONDATA

La BCE condurrà la valutazione approfondita in cooperazione con le autorità nazionali competenti e con nota del 23 ottobre 2013 specifica si avvarrà dell'apporto del "gruppo di consulenza gestionale internazionale Oliver Wyman, che fornirà pareri indipendenti sulla metodologia, nonché contribuirà all'impianto e alla realizzazione della valutazione sul piano esecutivo, ivi inclusa l'applicazione delle misure di assicurazione della qualità".

Le autorità nazionali competenti, potranno ricorrere alla stessa società per ricevere "sostegno nell'organizzazione del progetto a livello nazionale e consulenza sugli aspetti attuativi". Viene indicato, inoltre, come le autorità nazionali competenti per condurre la valutazione "si rivolgeranno a esperti del settore privato (consulenti, revisori e/o altri) per ricevere assistenza in relazione a compiti quali l'esame dei fascicoli in loco, analisi e accertamenti".

In generale, si sostiene che il ricorso a società del settore privato sia necessario non soltanto per la complessità dell'attività, ma, anche, allo scopo di rafforzarne l'indipendenza e la credibilità e sempre nella citata Nota viene sottolineato come "per l'esame della qualità degli attivi e la prova di stress la BCE metterà in campo i propri gruppi di esperti, che parteciperanno e sovrintenderanno alle ispezioni presso le banche locali contribuendo ai riscontri di coerenza dei dati, conducendo analisi comparative sul portafoglio, nonché eseguendo una verifica accurata dei dati e delle ipotesi integrati nei modelli".

Valutazione approfondita

Fonte: BCE nota dell'ottobre 2013

LA BANCA D'ITALIA E L'AVVALIMENTO DI SOGGETTI TERZI

Con il decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25 si consente pertanto alla Banca d'Italia, quale autorità nazionale competente, di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio di attività di vigilanza ad essa attribuite, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE secondo le modalità sopra illustrate.

La Banca d'Italia, quindi, può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure ad evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 (vigilanza informativa ed ispettiva) del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB).

I terzi consulenti, in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle funzioni da svolgere, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Qualora, nel corso del mandato loro affidato, dovessero insorgere situazioni di conflitto d'interessi i soggetti terzi decadono immediatamente dall'incarico.

Si segnala che la Banca d'Italia ha pubblicato un bando con procedura accelerata per la conclusione di un Accordo Quadro per l'acquisizione di servizi di supporto all'attività di Analisi della Qualità degli Attivi a livello nazionale nell'ambito della Valutazione approfondita dei gruppi bancari da effettuare in vista dell'avvio del Meccanismo di vigilanza unico presso la Banca Centrale Europea (BCE).

I servizi di supporto oggetto dell'Accordo quadro potranno essere svolti, anche, al di fuori

dell'Italia, prevedendo un massimo di cinque operatori economici che soddisfino specifici requisiti. Il valore stimato per l'intera durata dell'accordo quadro è di 7 milioni di euro.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia per l'attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni (salvo che per il Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). Viene prevista, anche, l'inopponibilità del segreto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini od i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

Di conseguenza, i soggetti terzi nominati da Banca d'Italia dovranno riferire le irregolarità, anche, se integranti le ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività di vigilanza, esclusivamente, al Governatore della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia ha dichiarato, che avrebbe potuto scegliere di non avvalersi di terze parti per la predetta "valutazione approfondita", ma che tale scelta è stata dettata da:

- la tipologia dell'oneroso impegno che comporta un simultaneo e massiccio impiego di risorse esperte. In assenza di tale esternalizzazione, Banca d'Italia, non avrebbe potuto rispettare i tempi previsti;

- l'immagine d'imparzialità dell'attività, per la quale, anche, gli altri Paesi hanno deciso di avvalersi di esperti esterni indipendenti.

Quindi, a giudizio della Banca d'Italia, la scelta di ricorrere a parti terze è stata dettata da motivi di opportunità e necessità operativa.



CHE DIRE, la facoltà, espressa dalla BCE, per le autorità nazionali degli Stati membri, circa l'utilizzo di soggetti terzi per le attività di "valutazione approfondita", è stata sancita in Italia con un'apposita Legge. Il delicato e prezioso compito di vigilanza istituzionale che dovrebbe pervadere l'intero sistema di vigilanza bancaria unica europea, può essere affidato a terzi. Ci auguriamo di non dover incorrere nei rischi di deleghe che potrebbero peccare di una personale interpretazione del ruolo e che la consulenza svolta da terzi soggetti non possa rappresentare, in qualche modo, un elemento di deresponsabilizzazione degli Organi di vigilanza. Una vigilanza unica ed organizzata non potrà non avere, al proprio interno, tutte le necessarie risorse e le competenze per qualunque necessità, sia per svolgere il proprio compito istituzionale, in modo imparziale ed asettico, sia per poter assicurare trasparenza al proprio operato.